

ACCERTAMENTO

Omessa compilazione del quadro RW: opera il raddoppio dei termini?

di **Marco Bargagli**

L'[articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009](#) ha introdotto nel nostro **ordinamento tributario**, una **presunzione di evasione** a fronte di **investimenti ed attività finanziarie** detenute in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**, per i quali il soggetto passivo abbia **omesso la compilazione del quadro RW**.

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE)**.

In particolare, il contribuente **deve indicare** la **consistenza degli investimenti e delle attività** detenute all'estero nel **periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

La **normativa anti paradiso fiscale** prevede che **gli investimenti e le attività di natura finanziaria** detenute negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, in **violazione degli obblighi di dichiarazione** (nelle ipotesi di **omessa compilazione del quadro RW**), ai soli **fini fiscali** si **presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione**.

In tale caso, le **sanzioni** previste per le **violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi** (ex [articolo 1 del D.Lgs. 471/1997](#)) **sono raddoppiate**.

Con riguardo ai **termini di accertamento ed irrogazione delle sanzioni**, l'[articolo 12, comma 2-ter, del D.L. 78/2009](#), prevede che per le **violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale** di cui all'[articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.L. 167/1990](#), riferite agli investimenti e alle **attività di natura finanziaria detenuti all'estero**, i termini di cui all'[articolo 20 del D.Lgs. 472/1997](#) **sono raddoppiati**.

In merito, occorre precisare che l'[articolo 3 della Legge 212/2000](#), recante **disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente** prevede, in **linea di principio**, che le disposizioni tributarie **non hanno effetto retroattivo**.

Tuttavia, occorre domandarci se tale disposizione abbia **natura sostanziale**, con conseguente **irretroattività**, ossia costituisca **una norma di carattere procedurale**, con possibilità di applicazione dei precetti con effetto **retroattivo**.

Sullo specifico punto, la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con la [sentenza n. 4350/18/2017](#) del **12 maggio 2017**, ha affermato che **il raddoppio dei termini** previsto dall'[articolo 12 del D.L. 78/2009](#), opera con **esclusivo riferimento** alle violazioni commesse **per gli esercizi successivi al 2009**, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, **confermando la natura sostanziale** delle disposizioni introdotte con il D.L. 78/2009.

Il caso esaminato dai giudici di primo grado ha riguardato l'emissione di un **avviso di accertamento** con il quale veniva proposto il **recupero a tassazione di maggiori redditi**, a fronte della detenzione di attività finanziarie in uno **Stato o territorio a fiscalità privilegiata**.

L'ufficio finanziario ha evidentemente considerato la disposizione prevista dall'[articolo 12, comma 2-ter](#), del D.L. 78/2009 come **norma di natura procedimentale** e, come tale, **ha ritenuto operante il raddoppio dei termini**.

Il contribuente **ha presentato ricorso** avverso l'atto di accertamento evidenziando, tra l'altro:

- **l'inapplicabilità della presunzione legale di redditività** ex [articolo 12, comma 2, del L. 78/2009](#), nonché il **raddoppio dei termini di contestazione** sancito dal successivo [comma 2-ter](#);
- **l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice** ex [articolo 43 del P.R. 600/1973](#).

Il giudice tributario **ha accolto il ricorso** rilevando che, con particolare riferimento all'eccepita **irretroattività della presunzione legale di redditività**, *“la tesi svolta dalla ricorrente risulta corretta e va confermata”*.

Infatti, a parere del collegio, **la presunzione** introdotta dall'[articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009](#) è da **ritenersi inapplicabile alle annualità pregresse** rispetto alla sua entrata in vigore, **non potendo avere efficacia retroattiva**, ragion per cui **risulta altresì inoperante il raddoppio dei termini** operato dall'Ufficio in virtù della stessa presunzione.

OneDay Master

IL TRANSFER PRICING ED IL RULING INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >